

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05147 Cambursano e Di Pietro: Interventi in materia di sovranità monetaria e natura giuridica della moneta emessa dalle banche commerciali	31
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	37
5-05149 Bitonci e Polledri: Somme dovute agli enti locali di confine a valere sul prelievo fiscale dei cittadini italiani che lavorano in Svizzera	31
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	39
5-05148 Baretta e Iannuzzi: Erogazione dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni per gli anni 2008, 2009 e 2010	31
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	41

RISOLUZIONI:

7-00642 Polledri ed altri: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale.	
7-00652 Cambursano e Borghesi: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale (<i>Seguito della discussione della risoluzione n. 7-00642 e discussione della risoluzione n. 7-00652 e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00120</i>)	32
<i>ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata)</i>	42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	32
Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</i>)	34

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) .	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05147 Cambursano e Di Pietro: Interventi in materia di sovranità monetaria e natura giuridica della moneta emessa dalle banche commerciali.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Renato CAMBURSANO (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto e sottolinea come la risposta del rappresentante del Governo sia, dal punto di vista tecnico, ineccepibile, ma non abbia affrontato compiutamente i quesiti posti. In particolare, evidenzia che l'obiettivo dell'interrogazione era quello di chiedere al Governo di farsi interprete presso le istituzioni europee della necessità di ripristinare il principio di sovranità nell'emissione della moneta. Pur prendendo atto della ripartizione della quota di moneta coniata in ciascuno Stato membro, ritiene che sarebbe più opportuno destinare i conseguenti diritti di signoraggio al sostegno del *welfare*.

5-05149 Bitonci e Polledri: Somme dovute agli enti locali di confine a valere sul prelievo fiscale dei cittadini italiani che lavorano in Svizzera.

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come sia necessario acquisire dati certi in ordine alle risorse acquisite dalla Svizzera e a quelle conseguentemente trasferite agli enti locali.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Si riserva, comunque, di fornire quanto prima i dati richiesti in ordine alla ripartizione delle risorse tra le regioni interessate.

Massimo POLLEDRI (LNP), replicando, osserva in primo luogo come le procedure previste per l'attribuzione dei ristorni agli enti locali aventi diritto, essendo sufficientemente consolidate, potrebbero consentire l'erogazione delle risorse in tempi più certi e più brevi. Rileva, altresì, che, al fine di escludere una penalizzazione dei lavoratori transfrontalieri, appare necessario proseguire nei tradizionali rapporti di amicizia tra l'Italia e la Svizzera, eliminando fattori di tensione, quale, ad esempio, l'inclusione di quest'ultimo Paese nella cosiddetta *black list* degli Stati che non ottemperano ai necessari requisiti di trasparenza in materia di intermediazione finanziaria.

5-05148 Baretta e Iannuzzi: Erogazione dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Tino IANNUZZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto, sottolineando come sia un arcano la mancanza di informazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sulla questione sollevata. Fa presente di avere personalmente sentito il competente ufficio del Ministero dell'interno che ha confermato un ritardo nell'erogazione dei trasferimenti ai comuni con riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010. Precisa che tale ritardo non riguarda solo i comuni della regione Campania in cui è stato eletto, ma una pluralità di enti in diverse regioni

italiane. Ritiene sconcertante che al Ministero dell'economia e delle finanze non risulti nulla in proposito e si riserva di consegnare al rappresentante del Governo il carteggio a sua disposizione relativo alla questione oggetto dell'interrogazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.35.

7-00642 Polledri ed altri: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale.

7-00652 Cambursano e Borghesi: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale.

(Seguito della discussione della risoluzione n. 7-00642 e discussione della risoluzione n. 7-00652 e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00120).

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione n. 7-00642, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione Cambursano e Borghesi n. 7-00652 che, vertendo sul medesimo argomento di quella in esame, potrà essere discussa congiuntamente.

La Commissione concorda.

Massimo POLLEDRI (LNP), fa presente di avere predisposto, alla luce del dibattito, svoltosi nella seduta di ieri,

nonché dei contributi pervenuti dai gruppi, una riformulazione della risoluzione a sua prima firma n. 7-00642, volta a ricomprendere anche la risoluzione Cambursano e Borghesi n. 7-00652. (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sulla risoluzione Polledri ed altri n. 7-00642 nel testo riformulato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la risoluzione Polledri ed altri n. 7-00642 nel testo riformulato.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione nel testo riformulato, che assume il numero 8-00120 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 373.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rispondendo alle richieste di chiarimento

formulate nella giornata di ieri, in ordine alla possibilità che l'Avvocatura dello Stato faccia fronte ai nuovi carichi di lavoro connessi alle attività di rappresentanza ed assistenza legali, ritiene che tali compiti potranno essere svolti dal suddetto organo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Relativamente ai chiarimenti circa le disposizioni di cui all'articolo 58, concernenti la destinazione delle somme ricavate dalla vendita di beni confiscati, nonché di quelle derivanti dall'affitto e dalla vendita dei beni aziendali, conferma che il provvedimento in esame, non incidendo sulla disciplina recata dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, non modifica la destinazione delle risorse che affluiscono al Fondo unico giustizia, tra i quali anche quelle sopra menzionate. Evidenzia, inoltre, che ai beni confiscati diversi dai proventi dell'affitto o della vendita dei beni aziendali non si applica la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 7 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito dalla legge n. 181 del 2008, in materia di riparto delle quote del Fondo unico giustizia tra le amministrazioni interessate. Per ciò che concerne le risorse di cui all'articolo 58, comma 9, derivanti dalla vendita o dall'affitto dei beni aziendali, sottolinea che per tali beni la legislazione vigente, di cui all'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, prevedeva la procedura di versamento dello Stato per la successiva rassegnazione al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo. Fa presente che l'assoggettamento delle predette risorse alle finalità di cui all'articolo 2, comma 7 del decreto-legge n. 143 del 2008 non determina quindi effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Maino MARCHI (PD) ribadisce come, a suo avviso, l'istruttoria sul provvedimento sia stata insoddisfacente ed abbia tralasciato talune rilevanti questioni di carattere finanziario. Ricorda che la legge di delega aveva ricevuto un voto unitario del Parlamento e lamenta che lo schema

di decreto legislativo presentato si discosta dalla delega medesima. In proposito, richiama le recenti dichiarazioni del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, nel corso di un'audizione presso la II Commissione della Camera nella seduta del 6 luglio 2011. Ricorda che, mentre il procuratore ha espresso una valutazione positiva sulla concentrazione dell'attività di difesa in capo all'Avvocatura dello Stato, anche sotto il profilo della razionalizzazione dei costi, ha invece sollevato rilievi critici su altre disposizioni, sottolineandone peraltro la problematicità sotto il profilo finanziario. In particolare, richiama i limiti evidenziati dal procuratore con riferimento alla carenze di sufficienti norme penali per definire come codice antimafia il provvedimento, in mancanza peraltro di criteri direttivi in materia penale, all'introduzione di una misura patrimoniale non prevista dalla delega, alle disposizioni in materia di videoconferenza e alla mancanza di abrogazioni espresse. Rileva inoltre che, come chiarito dal procuratore, lo schema di decreto non contiene il necessario adeguamento della legislazione penale alle norme europee in materia. Segnala quindi i notevoli profili finanziari connessi alle norme in materia di confisca dei beni, con particolare riferimento all'articolo 56 che pone a carico dell'amministrazione assegnataria l'onere della restituzione per equivalente, con evidenti effetti a carico degli enti locali. Propone quindi di procedere all'audizione del dottor Grasso, al fine di approfondire i riflessi finanziari delle norme contenute nello schema di decreto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle ulteriori richieste di chiarimento formulate dall'onorevole Marchi, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di verificare se il Governo possa fornire nuovi elementi al riguardo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei.

Atto n. 377.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in merito a quanto richiesto dal relatore nella seduta di ieri in ordine alla congruità della copertura delle spese derivanti dalla gestione commissariale di cui all'articolo 11, ritiene che i costi di funzionamento degli organi gestionali dell'ateneo in carica al momento del commissariamento siano superiori a quelli dell'organo commissariale, in considerazione del numero limitato dei suoi componenti rispetto alla totalità dei componenti dei predetti organi gestionali che decadono per effetto del commissariamento. Fa presente, inoltre, per quanto di competenza, che l'invarianza finanziaria potrà essere garantita in fase di determinazione dei compensi ai commissari con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovendo gli stessi essere stabiliti nel limite dei compensi già fissati per gli organi di gestione, così come previsto dal comma 1 del citato articolo 11.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei (atto n. 377),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

i costi di funzionamento degli organi gestionali dell'ateneo in carica al momento

del commissariamento sono superiori a quelli dell'organo commissariale, in considerazione del numero limitato dei componenti di quest'ultimo (uno o tre membri, a seconda della dimensione dell'università) rispetto alla totalità dei componenti dei predetti organi gestionali che decadono per effetto del commissariamento;

pertanto, l'invarianza finanziaria potrà essere garantita in fase di determinazione dei compensi ai commissari con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovendo gli stessi essere stabiliti nel limite dei compensi già fissati per gli organi di gestione, come previsto dal comma 1 dell'articolo 11;

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Atto n. 365.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione dell'andamento dei lavori, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali.

Atto n. 380.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in via preliminare, fa presente che dall'attuazione del provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri e che le attività possono essere svolte con le risorse previste a legislazione vigente e che le medesime attività non sono peraltro nuove, trattandosi soltanto dell'individuazione di differenti modalità di svolgimento. Osserva che la neutralità finanziaria è esplicitata da specifiche disposizioni e dimostrata nella relazione tecnica debitamente asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato. Sempre in via preliminare, fa presente che, sulla possibile incidenza sulla copertura degli oneri sostenuti da ENAC e società di gestione della nuova modalità di determinazione delle tariffe, tale sistema è volto alla maggiore consapevolezza degli utenti e alla trasparenza dei rapporti tra gestori e consumatori, ma non determina una diversa modalità di calcolo, né può comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la necessità della copertura dei costi. Sottolinea altresì che il sistema tariffario previsto nello schema di decreto è idoneo a permettere il concreto raggiungimento dell'obiettivo dell'integrale copertura dei costi, non essendo peraltro previste ulteriori e diverse forme di finanziamento.

Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che i parametri sottostanti la quantificazione del costo annuo del personale appaiono comunque in linea con quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In secondo luogo, per quanto riguarda le

spese di gestione, quali quelle di logistica, ricorda che l'Autorità è una divisione all'interno dell'ENAC e pertanto non vi sono nuovi costi e che la delega contenuta nell'articolo 39, comma 1, lettera *d*), della legge comunitaria 2009 testualmente recita: «designare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 11 della direttiva 2009/12/CE, prevedendo che esso provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». Quanto al disallineamento temporale tra l'insorgenza dei costi connessi con lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità e gli introiti derivanti dal sovrapprezzo sui diritti, ritiene che possa essere istituito un meccanismo di acquisizione dei prelievi tale da evitare il disallineamento medesimo, nel contempo rinviando i richiedi chiarimenti all'amministrazione proponente. Sottolinea che il grado di indipendenza che si attribuisce all'Autorità, che rimane nell'alveo dell'ENAC, come prevede la delega, è motivato dall'esigenza di evitare che le competenti istituzioni comunitarie possano eccepirne la mancanza. Osserva che gli eventuali costi, come quelli paventati, non costituirebbero comunque un aggravio per il bilancio dello Stato, poiché, qualora esistenti, potrebbero essere messi a carico della tariffa pagata dagli utenti. Data la irrisorietà della medesima, come attualmente definita dalla relazione tecnica, ritiene che un suo eventuale aumento non sia tale da incidere negativamente sull'utenza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo che ha precisato che:

le modifiche alle modalità di determinazione delle tariffe non comportano diversi criteri di calcolo delle tariffe medesime e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il sistema tariffario previsto nello schema di decreto è idoneo a garantire il raggiungimento dell'integrale copertura dei costi dell'Autorità nazionale di vigilanza;

al fine di evitare disallineamenti temporali tra l'insorgenza degli oneri e gli introiti derivanti dal sovrapprezzo sui diritti potrà essere istituito un meccanismo

di acquisizione di tali ultime risorse tale da evitare oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

ALLEGATO 1

5-05147 Cambursano e Di Pietro: Interventi in materia di sovranità monetaria e natura giuridica della moneta emessa dalle banche commerciali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Cambursano e Di Pietro facendo riferimento ad alcuni studi sulla sovranità monetaria e sul fenomeno del signoraggio, si soffermano su taluni aspetti relativi al potere di emissione delle banconote in euro.

Al riguardo – sentita la Banca d'Italia, per il tramite della Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio – si fa presente che, ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 16 dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno dell'Unione da parte della BCE e delle Banche centrali nazionali (BCN). A livello nazionale l'attribuzione alla Banca d'Italia del diritto di emissione è sancita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, ribadita dall'articolo 1 dello Statuto della Banca d'Italia.

Dando concreta attuazione alla normativa europea, il Consiglio Direttivo della BCE ha stabilito un preciso schema di ripartizione delle banconote in euro emesse dall'Eurosistema in base al quale alla BCE stessa è attribuita, in via convenzionale, una quota fissa dell'8 per cento della circolazione, mentre il restante 92 per cento viene ripartito fra le BCN, in

proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale della BCE (*capital key*).

In contropartita della quota di circolazione ad essa assegnata, la Banca Centrale Europea iscrive nel proprio bilancio un credito di pari importo verso le Banche Centrali Nazionali, remunerato al tasso marginale delle operazioni di rifinanziamento principale. Tale remunerazione costituisce il reddito da signoraggio della BCE; quest'ultimo è redistribuito alle BCN in proporzione al rispettivo *capital key*, a meno che il Consiglio Direttivo decida di trattenere il relativo ammontare (in tutto o in parte) a causa di:

a) una perdita d'esercizio della Banca centrale europea o un utile netto inferiore all'importo del signoraggio;

b) una assegnazione al Fondo di accantonamento a fronte dei rischi di cambio, di tasso di interesse e di prezzo sull'oro.

Il reddito da signoraggio percepito dalle Banche centrali nazionali sul restante 92 per cento delle banconote in circolazione contribuisce alla formazione del reddito monetario, disciplinato dall'articolo 32 dello Statuto del SEBC che prevede, ai fini della relativa ripartizione tra le BCN, un processo di accentramento e successiva redistribuzione in base al *capital key*. In coerenza con gli indirizzi contenuti nel-

l'articolo 32, la BCE ha definito in dettaglio la metodologia per il calcolo e la redistribuzione del reddito monetario.

Con specifico riferimento alle monete metalliche, si precisa infine che l'articolo 128, comma 2, del Trattato sul funziona-

mento dell'Unione europea, attribuisce agli Stati membri, previa autorizzazione da parte della BCE, il potere di coniare monete; conseguentemente i benefici economici derivanti da tale funzione restano diretto appannaggio degli Stati stessi.

ALLEGATO 2

5-05149 Bitonci: Somme dovute agli enti locali di confine a valere sul prelievo fiscale dei cittadini italiani che lavorano in Svizzera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Bitonci, dopo aver premesso, tra l'altro, che l'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera, recepito dalla legge 26 luglio 1975, n. 376, prevede che i ristorni sulla remunerazione dei lavoratori frontalieri, che vengono attribuiti dalla Svizzera a titolo di compensazione finanziaria, siano ripartiti tra i Comuni presso i quali sono domiciliati i lavoratori in questione, chiede di conoscere l'ammontare esatto delle cifre, relative all'anno 2008, ristornate dalla Svizzera nel 2009 e quante di tali risorse sono state devolute agli enti locali aventi diritto suddivisi per Regioni di appartenenza.

Al riguardo, si fa presente che l'Accordo italo svizzero relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine dispone, all'articolo 3, che la predetta compensazione debba essere effettuata mediante versamento degli importi rilevati dalle autorità svizzere nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce. Conseguentemente ogni anno, entro il 30 giugno, la Svizzera versa alla nostra Tesoreria centrale le somme relative all'anno precedente. Nel corso della riunione annuale tra le delegazioni dei due Paesi, che avviene

solitamente a settembre di ogni anno, viene, tra l'altro, dato riscontro degli ordini di accreditamento e consegnato un elenco delle somme accreditate divise per Cantone, del numero dei lavoratori frontalieri e della loro residenza.

Successivamente, a cura delle autorità finanziarie preposte, dette somme vengono riassegnate all'apposito capitolo di spesa del Dipartimento delle finanze dopo un complesso *iter* che comporta la conversione in Euro e tutti i necessari provvedimenti di bilancio.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, intanto, sulla base del citato elenco dei Comuni interessati e del numero di lavoratori frontalieri per ciascuno di essi, inizia la procedura tesa ad individuare gli enti locali aventi diritto alla compensazione. Tale procedura prevede, tra l'altro, la richiesta agli stessi Comuni interessati di puntuali informazioni necessarie alla redazione del provvedimento ministeriale di ripartizione delle somme rese disponibili dalla Svizzera per l'anno di riferimento. Tale procedimento viene perfezionato, ordinariamente, nel periodo ottobre-novembre di ogni anno, non appena viene accertata la disponibilità delle somme sul predetto capitolo di spesa, con l'effettuazione del trasferimento telematico degli importi spettanti.

In base alle risultanze del rendiconto generale dello Stato – al capitolo d’entrata n. 3494, denominato Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria Ministero del Tesoro – Compensazione finanziaria per imposizione operata in Svizzera sulla remunerazione dei frontalieri italiani, da destinare alla creazione ad al potenziamento

di servizi pubblici nei territori di residenza dei lavoratori frontalieri italiani, è affluito nell’esercizio 2009 l’importo di 31.467.363,34 euro, che è stato interamente riassegnato al capitolo 7757 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, gestito dal Dipartimento delle finanze e pagato nel medesimo anno.

ALLEGATO 3

5-05148 Baretta e Iannuzzi: Erogazione dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni per gli anni 2008, 2009 e 2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevole Baretta e Iannuzzi nel segnalare le difficoltà finanziarie in cui versano i comuni a causa del ritardo nell'erogazione del saldo dei contributi di parte corrente relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, nonché delle risorse erariali a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011 dovuto alle incertezze applicative connesse al federalismo municipale – hanno chiesto di conoscere quando si provvederà all'erogazione delle risorse erariali in questione.

Al riguardo, nel far preliminarmente presente che a questa Amministrazione non risultano ritardi nell'erogazione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni per gli anni dal 2008 al 2010 e che comunque, relativamente alle risorse erariali spettanti ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011, si segnala che il decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, recante « Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale », ha previsto la devoluzione di entrate erariali ai comuni delle regioni a statuto ordinario con contestuale soppressione, in pari misura al gettito devoluto dei trasferimenti erariali.

In particolare, il predetto decreto, al fine della quantificazione delle risorse da attribuire a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011, prevede l'adozione di due decreti intermini-

steriali: il primo finalizzato ad individuare l'ammontare dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, da sostituire con devoluzione di gettiti erariali (compartecipazione all'IVA e fiscalità immobiliare); il secondo, finalizzato a stabilire le modalità di alimentazione e riparto del fondo sperimentale di riequilibrio, nel quale confluiscono i gettiti dei tributi devoluti ai comuni diversi dalla compartecipazione all'IVA.

Tali decreti, come da comunicato del Ministero dell'interno del 19 luglio 2011, sono stati registrati dalla Corte dei conti e saranno pubblicati a breve sulla *Gazzetta Ufficiale*. Risulta, invece, ancora all'esame della Corte dei conti il conseguente decreto d'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno dei capitoli relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e alla compartecipazione all'IVA, nonché di autorizzazione per le occorrenti variazioni di bilancio, necessario affinché il Ministero dell'interno possa procedere all'erogazione delle risorse a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011.

Ciò posto, fermi restando i tempi tecnici necessari alla Corte dei conti per la registrazione del predetto decreto, si ritiene che le risorse erariali relative all'anno 2011 saranno erogate ai comuni in tempi stretti.

ALLEGATO 4

7-00642 Polledri ed altri: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale.**7-00652 Cambursano e Borghesi: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale.****RISOLUZIONE APPROVATA**

La V Commissione,

premesso che:

nell'ambito degli interventi a sostegno delle imprese e del credito, l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 70 del 2011 ha inteso ampliare l'operatività del Fondo di garanzia;

in attuazione della citata previsione, l'articolo 7, del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, ha attribuito alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) la competenza in materia di assunzione delle partecipazioni in « società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività »;

l'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 ha altresì demandato ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la qualificazione delle società di interesse nazionale oggetto di possibile intervento da parte di CDP e la definizione dei relativi requisiti;

il disposto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 mette a disposizione di CDP un importante strumento di intervento che deve, tuttavia, essere utilizzato nel rispetto della natura e delle finalità proprie di Cassa depositi e prestiti S.p.A,

impegna il Governo:

a trasmettere alle Camere lo schema di decreto di cui all'articolo 7 citato in premessa;

a vigilare affinché l'assunzione da parte di CDP di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale avvenga nel rispetto della normativa dell'Unione europea e sia prioritariamente finalizzata a promuovere la crescita dell'economia nazionale e lo sviluppo dell'occupazione;

a vigilare affinché l'attività svolta ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 venga svolta nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario di CDP e non pregiudichi lo svolgimento delle altre funzioni della Cassa medesima;

a vigilare affinché la CDP intervenga esclusivamente a tutela di effettivi interessi strategici nazionali, evitando di esercitare le funzioni ad essa assegnate dal predetto articolo 7 per interventi in società che non presentino uno stabile equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e che non

siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività, al fine di non riprodurre le negative esperienze delle partecipazioni statali del passato;

a qualificare di interesse nazionale i settori di rilievo strategico, quali, ad esempio, quelli della difesa, sicurezza, infrastrutture e pubblici servizi, trasporti, comunicazione, energia e quelli ad alto tasso di ricerca e ad alto tasso di tecnologia;

a riferire periodicamente al Parlamento in merito ai settori qualificati di interesse nazionale e alle misure che intende adottare;

ad adottare il predetto decreto, che dovrà, tra l'altro, attribuire al Ministro

dell'economia e delle finanze un potere di opposizione successiva, da esercitarsi in relazione ad ogni operazione avente ad oggetto società attive nei predetti settori, in modo da assicurare il carattere indistintamente applicabile di tale misura;

ad adottare entro i prossimi venti giorni le suddette iniziative, in particolare per la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'energia, con particolare riguardo alle tecnologie applicate alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

(8-00138) « Polledri, Cambursano, Marinello, Baretta, Occhiuto, Bitonci, Lo Presti, Commercio, Marmo ».